

## AGEVOLAZIONI

---

### **Agevolazioni a favore dei soggetti che investono nelle start-up innovative**

di Federica Furlani

Il D.L. 179/2012 ha introdotto **alcuni incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative**: trattasi di società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, che svolgono **attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ([articolo 25 D.L. 179/2012](#)).

Si considerano inoltre **start-up innovative** anche le società che abbiano come **oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali**, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle **imprese turistiche**.

**Sotto il profilo fiscale**, sono previsti degli **incentivi all'investimento nel capitale di rischio** di tali società sia per le **persone fisiche** che per le **persone giuridiche**.

In particolare per le **persone fisiche** è riconosciuta **una detrazione d'imposta pari al 30% dell'investimento** nel capitale sociale, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in **start-up innovative**.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni**.

**L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento** prima del termine comporta infatti la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il **contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Dal punto di vista dichiarativo nel modello **Redditi PF 2018** andrà compilato il **rigo RP80**:

Sezione VI Altre detrazioni	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1	2	,00	4	,00	,00
	di cui interessi su detrazione fruita	7		,00	8	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione

In particolare, in **colonna 5**, verrà evidenziato l'ammontare detraibile che risulta applicando all'importo di **colonna 3** (ammontare investimento) **la percentuale del 30%**.

In caso di più investimenti, i **singoli ammontari detraibili** verranno **sommati nella colonna 6**, da riportare nel **rigo RN21**.

RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00

**L'ammontare non detraibile**, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento **può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi**, ma non oltre il terzo, indicando gli importi nei righi specifici:

RN18 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2015	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2018	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00
RN19 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2018	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00
RN20 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2018	Detrazione utilizzata
	1 ,00	2 ,00

**L'eventuale cessione, anche parziale**, dell'investimento prima del termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'**obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali, compilando le **colonne 7, 8 e 9** del **rigo RP 80**.

**Per quanto riguarda le persone giuridiche**, l'incentivo consiste in una **deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale** di una o più **start-up innovative**, direttamente o per il tramite di **organismi di investimento collettivo** del risparmio che investano prevalentemente in **start-up innovative**.

In tal caso l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, **l'importo di 1.800.000 euro, deve essere mantenuto per almeno tre anni**, e l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'**obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Dal punto di vista dichiarativo, nel **modello Redditi SC 2018** andrà compilata l'**apposita sezione del quadro RS** dedicata agli **"Investimenti in Start-up innovative"**, righi da RS 160 a RS 179.

Nel caso in cui la **deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo** dichiarato, l'**ecedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile** dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Si evidenzia che la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha rafforzato, per il solo anno 2019, le **agevolazioni** sopra commentate, incrementando la detrazione Irpef e la deduzione Ires dal **30% al 40%**.

Nei casi di **acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative** da parte di soggetti

**Ires**, l'aliquota è aumentata, **per l'anno 2019, dal 30% al 50%**, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

**L'efficacia delle nuove aliquote** è in ogni caso **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.